



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 416

Rif.: Vs.

Allegati:

Roma, 26 gennaio 2004

Alle Direzioni Regionali della
Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circostrizioni
Doganali LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale per la Politica
Commerciale 00144 ROMA

Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Dipartimento delle Politiche di Mercato
Direzione Generale per le Politiche
Agroalimentari ROMA

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali, Accise – Laboratori Chimici
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo S E D E

Al Comando Generale Guardia di Finanza
III Rep. Operazioni, Ufficio Fiscalità
ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributi
SECIT gruppo II - ROMA

All' Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato ROMA

Alla Confindustria
V.le dell'Astronomia 00144 ROMA

Alla Confcommercio
P.zza Belli, 2 00153 ROMA

Alla Confesercenti
Via Farini 5 00185 ROMA

Alla Federgrossisti
Via Properzio 5 00193 ROMA

Alla Conf.ne Naz.le Dell'Artigianato
Via S.Prassede, 24 00184 ROMA

Alla Confartigianato
P.zza Venezia 11 00187 ROMA

All'Ass.fra le Società Italiane per Azioni
P.zza Venezia 11 00187 ROMA

All'Assodistillatori
Via Barberini 86 00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana 2/b 00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini
Via S.Vittore del Teatro 3 MILANO

All'Istituto del Liquore
Via Campo Marzio 69 00186 ROMA

All'Istituto Naz della Grappa
Via Tofane 14 25128 BRESCIA

All'Istituto Trentino del Vino
Via del Suffragio 3 38100 TRENTO

All'Assobibe
Viale dell'Architettura 8 00144 ROMA

All'Assobirra
Via di Val Fiorita 90 00144 ROMA

All'Anibe
Corso Venezia 40 20121 MILANO

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
Via Postumia 3 00198 ROMA

All'Unione Italiana Camere di Commercio
Industria ed Artigianato
P.zza Sallustio 21 00187 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre 3 00187 ROMA

All'Assocad
Via Traversa,3 57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama 62 00198 ROMA

All'E.N.I.
P.zza E. Mattei,1 00144 ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129 00147 ROMA

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
Corso Venezia 47/49
20121 MILANO

OGGETTO Reg.to (CE) n.2336/2003 della Commissione del 30 dicembre 2003 recante modalità di applicazione del Reg.to (CE) n.670/2003 del Consiglio, che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

Con riferimento all'unito comunicato PAC N 2004-012 Prot. n. 552 del 20.1.2004 consultabile sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.it, sezione La Tariffa doganale – Comunicazioni PAC, si precisa che l'autorità competente al rilascio del titolo all'importazione, di cui all'art.5 del Reg. CE n.2336/2003 della Commissione del 30.12.2003, pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea del 31.12.2003 n. L 346/19, è il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Politica Commerciale – Div. II – Viale Boston, 25 00144 ROMA – telefono 06/59647510 - fax n. 0659932571 – indirizzo e-mail: polcom2@mincomes.it.

Si fa presente, con l'occasione, che i soggetti titolari della *procedura di domiciliazione* di cui all'art. 76, p. 1, lett.c) del Reg. (CEE) n. 2913/92, autorizzati all'importazione dei suddetti prodotti in base alla vigente normativa, non sono esentati dal munirsi del citato “titolo di importazione” conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5 del D.M. 11.12.1992, n. 548.

Tali soggetti dovranno necessariamente indicare nel preavviso di cui all'articolo 9, del citato D.M. 448/92 e alla risoluzione 1/D del 17.03.03, gli estremi del “titolo di importazione” in loro possesso.

Ovviamente, il suddetto titolo dovrà essere presentato all'ufficio doganale competente a corredo della dichiarazione complementare entro i termini previsti dal relativo disciplinare di servizio.

Si segnala altresì, che nelle ipotesi di autorizzazioni alle procedure semplificate della *dichiarazione incompleta e della dichiarazione semplificata* di cui rispettivamente all'art 76, p., lett. a) e b) del citato Reg. (CEE) n. 2913/92, il “titolo di importazione” deve essere obbligatoriamente presentato, all'atto dell'importazione, a corredo della dichiarazione doganale o del documento commerciale.

Si raccomanda l'adozione di ogni utile iniziativa per l'osservanza delle prescrizioni sopra ricordate.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. A. Tarascio

PAC N.	2004 - 012
PROTOCOLLO N.	552 DEL 20.01.2004
MITTENTE	AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore vitivinicolo - Reg.to (CE) n.2336/2003 della Commissione del 30 dicembre 2003 che recante modalità di applicazione del Reg.to(CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola.

Richiamasi attenzione su [GUCE L 346/2003](#) che a pag. 19 pubblica il [Reg.to \(CE\) n.2336/2003](#), indicato in oggetto, applicabile dal 1° gennaio 2004.

Al riguardo si comunica che dal 27 gennaio 2004, qualsiasi importazione nella Comunità dei seguenti prodotti (di cui all'art.1, paragr.1, del [Reg.to CE n. 670/2003](#)):

Codice NC	Designazione delle merci
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato
ex 2208 90 91 ed ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol., ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato

è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, valido sino alla fine del quarto mese successivo dalla data del rilascio, che deve recare nella casella 8 il nome del paese d'origine e deve risultare barrato il quadratino "obbligatorio: sì".

Si fa presente che, su richiesta dell'interessato, l'amministrazione che ha rilasciato il titolo può sostituire, una sola volta, il paese d'origine con un altro paese.

Si potrà consultare il [Reg.to \(CE\) n.2336/2003](#) ed il [Reg.to CE n. 670/2003](#) cliccando sulla parte evidenziata.

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Dott. Walter Sbandi

RC/